



COMUNE DI SAN POLO D'ENZA
Provincia di Reggio Emilia

**REGOLAMENTO DEI SERVIZI
CIMITERIALI**

Approvato con atto del Consiglio comunale n. 21 del 27.04.2012

REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI.....	1
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1. - Oggetto.....	4
Articolo 2. - Fonti normative	4
Articolo 3. - Competenze	5
TITOLO II - CIMITERI.....	6
Capo I - Trasporti Funebri.....	6
Articolo 4. - Orario dei trasporti funebri	6
Capo II - Cimiteri.....	6
Articolo 5. - Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri	6
Articolo 6. - Ammissione nel cimitero	7
Articolo 7. - Reparti speciali nei Cimiteri.....	7
Articolo 8. - Disponibilità dei materiali	7
Articolo 9. - Oggetti da recuperare	8
Articolo 10. - Dimensioni dei monumenti, decoro ed ornamento di sepolture	8
Articolo 11. - Ornamentazione dei loculi e degli ossari.....	8
Articolo 12. - Illuminazione votiva	9
Capo III - Inumazione e Tumulazione.....	9
Articolo 13. - Inumazione	9
Articolo 14. - Cippi.....	9
Articolo 15. - Tumulazione	10
Articolo 16. - Ossari	10
Capo IV Cremazioni.....	10
Articolo 17. - Autorizzazione alla cremazione	10
Articolo 18. - Conservazione delle ceneri.....	10
Articolo 19. - Forma di espressione della volontà del defunto	11
Articolo 20. - Dispersione delle ceneri.....	11
Articolo 21. Affidamento delle ceneri.....	12
Capo V Esumazione ed estumulazione	13
Articolo 22. - Disposizioni generali	13
Articolo 23. - Esumazioni	13
Articolo 24. - Estumulazioni.....	14
Capo VI - Polizia dei cimiteri	15
Articolo 25. - Orario	15
Articolo 26. - Disciplina dell'ingresso	15
Articolo 27. - Divieti speciali.....	15
Articolo 28. - Riti funebri.....	16
Articolo 29. - Epigrafi e ornamenti	16
Articolo 30. - Fiori e piante ornamentali.....	17
Articolo 31. - Materiali ornamentali.....	17
TITOLO III CONCESSIONI.....	18
Capo I - Tipologia e manutenzione delle sepolture	18
Articolo 32. - Disciplina delle concessioni	18
Articolo 33. - Durata delle concessioni.....	19
Articolo 34. - Versamento del canone di concessione	19
Articolo 35. - Sanzioni per ritardato o omesso versamento	19
Articolo 36. - Sepolture private a tumulazioni pregresse.....	19
Articolo 37. - Modalità di concessione	19

Articolo 38. - Uso delle sepolture private per famiglie e collettività	20
Articolo 39. - Manutenzione, canone annuo, affrancazione	20
Articolo 40. - Costruzione dell'opera - Termini.....	20
Capo II - Divisioni ó Subentri ó Rinunce	21
Articolo 41. - Divisione, Subentri.....	21
Articolo 42. - Rinuncia a concessione di aree libere	21
Articolo 43. - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione.....	22
Articolo 44. - Rinuncia a concessione di manufatti costruiti dal Comune.....	22
Capo III - Revoca ó Decadenza - Estinzione	22
Articolo 45. - Revoca	22
Articolo 46. - Decadenza.....	23
Articolo 47. - Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	23
Articolo 48. - Estinzione	23
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	24
Articolo 49. - Accesso al cimitero	24
Articolo 50. - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	24
Articolo 51. - Recinzione aree - Materiali di scavo.....	24
Articolo 52. - Responsabilità	25
Articolo 53. - Introduzione e deposito di materiali	25
Articolo 54. - Orario di lavoro	25
Articolo 55 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.....	25
Articolo 56 - Vigilanza sui lavori	25
TITOLO X - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	26
Articolo 57 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri e ditte accreditate.	26
Articolo 58 - Mappa	26
Articolo 59 - Annotazioni in mappa.....	26
Articolo 60 - Registro delle operazioni cimiteriali.....	27
Articolo 61 - Scadenziario delle concessioni.....	27
Articolo 62 - Efficacia ed entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento	27

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. - Oggetto

Il presente regolamento detta norme dirette a disciplinare le visite e il decoro dei cimiteri, la concessione di aree e manufatti per le sepolture private, le modalità di costruzione dei sepolcri privati, la cremazione, l'illuminazione votiva e in genere tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia del cadavere.

Articolo 2. - Fonti normative

LEGGI, CIRCOLARI NAZIONALI POLIZIA MORTUARIA

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285 Approvazione del regolamento di polizia mortuaria. (GU n. 239 del 12-10-1990 - Suppl. Ordinario n.63)
- Circolare Ministero Sanità n.24 del 24/06/1993 Circolare esplicativa del DPR 10/09/1990 n.285
- LEGGE 30 marzo 2001, n. 130 - Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. (GU n. 303 del 30-12-2000 - Suppl. Ordinario n.223)
- CIRCOLARE 31 luglio 1998, n. 10 - Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa.

LEGGI DELIBERE DECRETI REGIONALI

- Legge Regionale 29/07/2004 n.19 - DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA
- Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della legge regionale 29 luglio 2004 n. 19 "disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria". Deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna 10 gennaio 2005, n. 10 IN MATERIA DI CREMAZIONE
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SANITA' PUBBLICA 6 ottobre 2004, n. 13871 - Disciplina delle modalita' tecniche delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali
- REGOLAMENTO REGIONALE 23 maggio 2006, n. 4 - REGOLAMENTO IN MATERIA DI PIANI CIMITERIALI COMUNALI E DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE, PREVISTO DALL'ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE N. 19/2004

LEGGI IN MATERIA SANITARIA

- Testo unico Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n.1265 (art. 337 - 343)
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 2003, n. 254
- Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179. (GU n. 211 del 11-9-2003)

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

- Convenzione di Berlino 10/02/1937 R.D. 1/7/1937 N.1379

Articolo 3. - Competenze

- 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo ed Autorità Sanitaria Locale.
- 2) I servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 30, 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Unità Sanitaria Locale.
- 3) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
- 4) Per i servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt. 30, 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.
- 5) Il Comune può istituire un elenco delle Imprese per attività funebre accreditate, in possesso dei requisiti di cui all'art.13 della L.R 19/2004. Alle imprese appartenenti a tale elenco, scelte liberamente dal cittadino per l'esecuzione della cerimonia funebre, il comune estenderà l'esecuzione della totalità delle attività relative al servizio di necroforia, secondo criteri che verranno stabiliti con apposito atto della Giunta Comunale, alle stesse, oltre al trasporto, competeranno pertanto tutte le funzioni relative a tumulazione e inumazione, diversamente riservate alla competenza del Comune. Per i servizi sopra elencati i cittadini non dovranno più riconoscere alcun diritto all'Amministrazione Comunale ma verseranno direttamente all'impresa scelta la tariffa, nella misura stabilita, nel suo importo massimo, dalla Giunta Comunale.
- 6) La Giunta Comunale determina annualmente le tariffe dei servizi cimiteriali e può istituire una tariffa di ingresso salma, determina inoltre il contributo per consumo di acqua ed energia elettrica per la costruzione o sistemazione di tombe di famiglia ed eventuale noleggio di attrezzature.
- 7) Per le violazioni alle disposizioni contenute nel DPR 285/90, nella L.R. 19/2004 e nel regolamento comunale, il Comune applicherà sanzioni comprese tra Euro 250,00 ed Euro 9.300,00 graduate in base all'entità della violazione.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 4. - Orario dei trasporti funebri

- 1) I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite dal Comune, secondo i percorsi consentiti.
- 2) Il trasporto dovrà essere effettuato nei giorni feriali. Nei giorni festivi dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione al Sindaco.
- 3) Il Comune fissa di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso.
- 4) I carri per i trasporti funebri devono trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

CAPO II - CIMITERI

Articolo 5. - Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri

- 1) Il Comune provvede alla sepoltura nei seguenti cimiteri:
 - a) Cimitero comunale del capoluogo Villa Pieve;
 - b) Cimitero frazionale di Grassano.
- 2) Tutti i cimiteri devono assicurare un servizio di custodia. La custodia deve prevedere l'apertura, la chiusura e la presenza di personale addetto per tutta la durata delle attività cimiteriali ed extracimiteriali qualora richiesto dal competente Ufficio comunale.
- 3) L'incaricato al servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e consegna il certificato per la sepoltura di cui all'articolo 6 del D.P.R. n.285/1990 ai preposti uffici comunali che provvederanno ad iscrivere le operazioni effettuate sopra apposito registro (il registro potrà essere tenuto anche in formato digitale):
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
- 4) Il dirigente competente o suo delegato è tenuto a effettuare periodici e puntuali controlli sulla gestione relazionando in merito almeno una volta all'anno all'amministrazione comunale.
- 5) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo

servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile o dal Codice Penale se il fatto costituisce reato.

- 6) Documenti e comunicazioni relativi ai servizi cimiteriali saranno visionabili all'ingresso del cimitero.

Articolo 6. - Ammissione nel cimitero

- 1) Nel cimitero, quando non venga richiesta altra destinazione, sono ricevuti, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui alle successive lettere;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del territorio comunale, ma aventi nel comune, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone morte fuori del territorio comunale, ma nati nel comune;
 - d) i cadaveri delle persone che abbiano sepolte nel cimitero o il coniuge, o gli ascendenti e discendenti o collaterali entro il secondo grado;
 - e) i cadaveri delle persone morte fuori del territorio comunale, il cui coniuge, collaterali entro il secondo grado siano residenti nel comune;
 - f) i cadaveri delle persone non ricomprese nei casi precedenti, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente individuale o di famiglia od ereditaria;
 - g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del D.P.R. n.285/1990;
 - h) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
 - i) Per casi eventualmente non ricompresi nell'elenco suddetto, potrà decidere il Sindaco.

Articolo 7. - Reparti speciali nei Cimiteri

- 1) Nei cimiteri comunali, se previsti dal piano regolatore cimiteriale, sono istituiti reparti speciali e separati, destinati a persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
- 2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
- 3) La sepoltura, in tal caso, non è consentita senza il parere della comunità competente.
- 4) Nei reparti speciali è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in un lenzuolo di cotone per i culti religiosi che lo prevedano espressamente.
- 5) Per il trasporto funebre è obbligatorio l'uso della cassa in legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.

Articolo 8. - Disponibilità dei materiali

- 1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle operazioni cimiteriali od alla scadenza delle concessioni se non reclamate dagli aventi titolo, nonostante l'esistenza in atti di prove certe di un tempestivo avviso, passano in proprietà del Comune, che può impiegarle in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarle. Le sepolture possono essere nuovamente concesse.
- 2) Il Comune elimina da detti materiali od opere ogni segno, indicazione o scritta da cui si possano

individuare dati o riferimenti personali del defunto.

- 3) Il ricavato delle alienazioni è impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 4) I materiali e le opere installate sulle sepolture che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche familiare che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- 5) Le opere aventi valore artistico o storico che rimangono a disposizione del Comune sono conservate dal Comune stesso all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.
- 6) In caso di traslazione di cadaveri o di nuova sepoltura di parenti od affini entro il sesto grado, su richiesta degli aventi diritto, il Comune autorizza il reimpiego di materiali e di opere di proprietà di questi ultimi, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende riutilizzarli.

Articolo 9. - Oggetti da recuperare

- 1) Qualora nel corso di operazioni cimiteriali si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Comune al momento della comunicazione dell'operazione o, in ogni caso, prima che la stessa sia eseguita.
- 2) Gli oggetti richiesti e/o rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti del Comune.
- 3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di operazioni cimiteriali sono consegnati al Comune che provvede ad informare i diretti interessati ed a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Gli oggetti in argomento, qualora decorso il termine non vengano reclamati, sono liberamente alienati dal Comune ed il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 4) Il Comune elimina da detti oggetti ogni segno, indicazione o scritta da cui si possano individuare dati o riferimenti personali del defunto.

Articolo 10. - Dimensioni dei monumenti, decoro ed ornamento di sepolture

Tanto per le sepolture in campi comuni che per quelle in concessione le misure massime dei monumenti e dei cippi non dovranno superare le dimensioni di quelli già esistenti all'interno dell'area cimiteriale. All'atto della presentazione dell'eventuale progetto dovranno essere indicati specificatamente tutti i materiali da utilizzare. Sarà compito della commissione per la qualità architettonica e del paesaggio autorizzare l'esecuzione delle opere.

Articolo 11. - Ornamentazione dei loculi e degli ossari

- 1) Le lapidi di chiusura dei loculi e degli ossari devono essere in marmo di colore simile a quelle esistenti.
- 2) Sulle lapidi di chiusura dei loculi e degli ossari in concessione, è ammessa l'infissione stabile di portafoto lampade e portafiori ed eventuali frasi commemorative.
- 3) I predetti ornamenti non devono sporgere più di cm. 13 dal piano della lapide né possono essere infissi nelle fascette di rivestimento perimetrali o superare i limiti della lapide e devono essere

collocati in modo da consentire la lettura del nome e cognome del defunto indicati sulla lapide.

- 4) È vietato l'utilizzo di portafiori non fissati regolarmente alla lapide.

Articolo 12. - Illuminazione votiva

- 5) Sulle sepolture è consentito l'impianto di lampade votive elettriche tramite il Comune o ditta autorizzata dal Comune.
- 6) Oltre all'illuminazione votiva con lampade elettriche è consentita sulle tombe a cielo scoperto l'illuminazione a cera o ad olio.
- 7) Tanto le candele che i lumi ad olio debbono però essere convenientemente protetti onde evitare in modo assoluto gli incendi.
- 8) È vietata l'illuminazione a petrolio, a gas di petrolio e a gas di benzina o con altri sistemi.
- 9) Sulle lapidi dei loculi e degli ossari è vietata l'illuminazione ad olio o a cera.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 13. - Inumazione

- 1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b) Sono private le sepolture per inumazioni effettuate in aree in concessione se previste nel piano regolatore cimiteriale.

Articolo 14. - Cippi

- 1) Ogni sepoltura nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo.
- 2) Sul cippo è applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di morte del defunto.
- 3) A richiesta dei privati è consentita l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba (lapide orizzontale) la cui collocazione deve essere effettuata, per quanto possibile, in linea di rispetto alle altre già esistenti ossia non visibilmente sfalsata e deve avere superficie non superiore ai due terzi della superficie della fossa. Non possono comunque essere installati copri tomba aventi misure eccedenti mt. 0,80 x mt. 1,80 e deve essere garantita la distanza di almeno mt. 0,50 tra il copri tomba che deve essere installato e gli altri adiacenti eventualmente preesistenti, salvo che ciò sia impossibile a causa delle installazioni preesistenti.
- 4) È altresì consentita l'installazione di una lapide verticale facente funzione di cippo, alla quale possono essere applicati o incisi i dati identificativi del defunto, la fotografia o frasi commemorative, anche abbinata al copri tomba orizzontale, di altezza comunque non superiore a mt. 1,20 da terra
- 5) I piccoli monumenti (croci, statue sacre e raffigurazioni simili) e le piante ornamentali, in particolare quelle non invase, collocati o installati stabilmente sui copri tomba o sulla tomba, non devono comunque avere un'altezza superiore a quella della lapide verticale avente funzione di cippo e comunque a mt. 1,20 e non è consentita la collocazione o installazione stabile di essi a fianco delle lapidi verticali né dei copri tomba orizzontali.

- 6) L'installazione delle predette lapidi, la loro manutenzione e conservazione in uno stato di decoro, sono interamente a carico dei privati che le hanno effettuate o loro aventi causa. In caso di abbandono, incuria o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede a norma degli articoli 63 e 99 del DPR 285/1990.
- 7) Il materiale dei copri tomba e delle lapidi verticali aventi funzioni di cippo è lasciato alla libera scelta dei congiunti purché decoroso e in armonia con i materiali già presenti nei cimiteri comunali.
- 8) L'ornamentazione definitiva della tomba potrà essere eseguita soltanto dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di inumazione e comunque dopo l'assestamento del terreno.

Articolo 15. - Tumulazione

- 1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree.
- 2) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e della Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24.6.1993.
- 3) E' altresì concesso collocare cassette per resti mortali ed urne cinerarie fino a completa capienza del sepolcro sia o meno presente un feretro.

Articolo 16. - Ossari

- 1) Nei Cimiteri, oltre l'ossario comune, sono costruiti degli ossari per resti individuali, da assegnarsi a tempo su richiesta di privati, per immissione di resti provenienti, in seguito alle operazioni cimiteriali, tanto da campi comuni, alla scadenza del decennio di sepoltura, quanto dalle sepolture in concessione alla scadenza del termine di concessione.
- 2) I resti stessi sono contenuti in solida cassetta di zinco.
- 3) Le concessioni sono subordinate al pagamento del canone stabilito dal tariffario.

CAPO IV CREMAZIONI

Articolo 17. - Autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa in tal senso dal defunto o dai suoi familiari attraverso le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Articolo 18. - Conservazione delle ceneri

- 1) Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 2) L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
 - a) tumulata in area cimiteriale, in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo, anche in presenza di un feretro.
 - b) inumata, esclusivamente in sepolture private se esistente e qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano;
 - c) conservata all'interno del cimitero, secondo la vigente normativa (art.80 comma 3 D.P.R. n..285/1990).

- d) consegnata al soggetto affidatario di cui al primo comma del successivo articolo 21.
- 3) Le ceneri provenienti dalla cremazione dei cadaveri, resti mortali e ossa possono anche essere raccolte e conservate in perpetuo ed in forma collettiva nel cinerario comune secondo la vigente normativa, quando sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure quando i familiari del defunto non abbiano provveduto per alcuna delle destinazioni di cui al comma 2.
- 4) Nel caso di tumulazione delle ceneri, gli interessati debbono provvedere ad acquistare l'apposito ossario/cinerario, ovvero a rilasciare autorizzazione per l'apertura del loculo od ossario/cinerario già nella loro disponibilità entro tre giorni dal rilascio del verbale di cremazione.

Articolo 19. - Forma di espressione della volontà del defunto

La dispersione o l'affidamento delle ceneri è consentita in base alla volontà del defunto espressa attraverso:

- 1) disposizione testamentaria o dichiarazione autografa (previa pubblicazione ai sensi dell'art. 620 del Codice Civile);
- 2) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione.

Si ritiene valida forma di manifestazione di detta volontà il riferire mediante dichiarazione con firma autentica, da parte del coniuge o in difetto dai parenti più prossimi, che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri.

Limitatamente all'affidamento delle ceneri, nel caso in cui il defunto abbia disposto genericamente che la famiglia sia soggetto affidatario, si può dare corso all'affidamento al coniuge o ai parenti di 1° grado previo accordo di tutti gli stessi nell'individuazione dell'affidatario unico.

Articolo 20. - Dispersione delle ceneri

- 1) La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso.
- 2) In caso di decesso di un cittadino della Regione Emilia-Romagna avvenuto in altra Regione, l'autorizzazione può essere disposta in alternativa dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza anagrafica del deceduto.
- 3) È ammessa la dispersione delle ceneri già tumulate. In tal caso, l'autorizzazione compete all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.
- 4) Di ogni dispersione di ceneri effettuata deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, a cura dell'Ufficio di Stato Civile.
- 5) La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) in aree a ciò eventualmente destinate all'interno dei cimiteri di cui all'articolo 80, comma 6 del d.p.r. 285/1990;
 - b) al di fuori dai centri abitati ad una distanza di oltre 200 metri da essi e da eventuali manufatti.
 - c) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - d) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
 - e) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - f) nei fiumi;
 - g) in aree naturali appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dai comuni, dalle province, dalla Regione;

- h) in aree private.
- 6) La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8 (Nuovo codice della strada) **Centro Abitato**: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorchè intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;
- 7) La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
- 8) La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
- 9) La dispersione delle ceneri deve essere effettuata dai soggetti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 21. Affidamento delle ceneri

- 1) Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente. Il Comune di San Polo d'Enza, se luogo di conservazione delle ceneri, è competente al rilascio delle autorizzazioni.
- 2) L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile su richiesta dei soggetti di cui al precedente primo comma.
- 3) L'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito del territorio del Comune che lo ha adottato. Ove l'affidatario decida di trasferire le ceneri in altro luogo, è necessario richiedere un atto di affidamento da parte del nuovo Comune.
- 4) La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di resti mortali, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché tale consegna risulti rispettare la volontà espressa dal defunto.
- 5) Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro a cura dell'Ufficio di Stato Civile, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:
 - a) per affidamenti di urne autorizzati, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
 - b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data del trasferimento;
 - c) per i recessi dall'affidamento, dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
 - d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.
- 6) La domanda per l'affidamento delle ceneri, e la conseguente autorizzazione, è soggetta all'imposta di bollo e deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - c) il consenso dell'affidatario ai relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - d) l'obbligo per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del

- luogo di conservazione delle ceneri, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;
- e) la conoscenza delle norme circa i reati sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - f) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
 - g) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
- 7) Inoltre l'affidatario si impegna ad adempiere ai seguenti obblighi:
- a) deve assicurare meticolosa custodia dell'urna sia dal punto di vista igienico-sanitario sia garantendo che non venga profanata.
 - b) è vietato manomettere l'urna o i suoi sigilli.
 - c) l'urna non può essere affidata a terzi, neppure temporaneamente, senza specifica autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune che ha autorizzato l'affido.
 - d) se l'affidatario cambia il luogo di conservazione dell'urna, questo deve essere comunicato tempestivamente al Comune. Tale comunicazione non è necessaria in caso di cambio di abitazione coincidente con la residenza legale.
- 8) Luogo di conservazione:
- a) il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta dell'autorizzazione.
 - b) in caso di collocazione all'esterno dell'abitazione, il colombaro deve essere posizionato in area privata opportunamente recintata. È necessario preliminarmente presentare apposito progetto del manufatto da realizzare, in cui siano rispettate le distanze dal confine e sia garantita la non visibilità dalla pubblica via.
- 9) Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, devono comunicarlo al Comune territorialmente competente e conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.
- 10) Il Comune può procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare affidatario.

CAPO V ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Articolo 22. - Disposizioni generali

Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno anche senza la presenza di operatori sanitari, pure relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffusive, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Unità Sanitaria Locale.

Articolo 23. - Esumazioni

- 1) Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate dal Responsabile del servizio competente. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

- 2) Il Responsabile del servizio cimiteriale informa con congruo anticipo i cittadini delle scadenze delle esumazioni ordinarie, sia individualmente che mediante affissione di avvisi agli ingressi del Cimitero, nonché all'Albo Pretorio del Comune e collocando appositi cartelli sui campi da esumare.
- 3) Qualora nel corso delle esumazioni ordinarie il personale addetto accerti che la mineralizzazione dei cadaveri risulti incompleta, salvo che chi vi abbia interesse disponga per la cremazione, l'inumazione deve essere protratta per ulteriori cinque anni.
- 4) I cadaveri possono essere esumati prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia o, a seguito di richiesta dei famigliari e previa autorizzazione del responsabile del competente servizio, per trasportarli in altre sepolture o per cremarli.
- 5) Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, tanto le esumazioni ordinarie che quelle straordinarie, richieste da chi vi abbia interesse, non possono essere autorizzate quando la loro esecuzione possa essere pregiudizievole per l'integrità delle tombe limitrofe e, comunque, senza il preventivo parere di fattibilità rilasciato dal Responsabile delle operazioni cimiteriali.
- 6) Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie sono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierte per deporle in ossari/cinerari o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte secondo la normativa.
- 7) Il responsabile del competente servizio, previo assenso dei soggetti individuati dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di cremazione, o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio comunale di uno specifico avviso, può autorizzare la cremazione dei cadaveri inumati da almeno dieci anni.
- 8) Le operazioni di esumazione debbono essere compiute fuori dall'orario di visita del cimitero e nel caso ciò non sia possibile per oggettivi impedimenti, la zona deve essere per tutta la durata delle stesse interdetta al pubblico.

Articolo 24. - Estumulazioni

- 1) Le estumulazioni, quando non si tratti di cadaveri tumulati in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere della concessione e sono regolate dal responsabile del competente servizio .
- 2) Sono, comunque, definite ordinarie le estumulazioni dei cadaveri tumulati da almeno venti anni.
- 3) Il responsabile del competente servizio può autorizzare su richiesta degli interessati, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri.
- 4) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione:
 - a) potrà essere inumato in campo comune previa eliminazione dello zinco interno e del coperchio di zinco o che siano state praticate opportune aperture per favorire il processo di mineralizzazione. Il periodo di inumazione sarà fissato:
 - i) per le salme tumulate da meno di 20 anni in 10 anni;
 - ii) per le salme tumulate da oltre 20 anni, può essere abbreviato a 5 anni o 2 anni, se è previsto l'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione;
 - b) a richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, potrà essere:
 - i) autorizzata la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in

- legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco;
- ii) autorizzato il trasporto in altra sede a condizione che, aperto il tumulo sia constatata la perfetta tenuta del feretro
 - c) a richiesta del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo, (individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, all'unanimità) del defunto, essere avviato a cremazione in contenitore di materiale facilmente combustibile.
- 5) È vietato eseguire sui cadaveri tumulati operazioni tendenti a ridurre gli stessi entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali furono collocati nel loculo al momento della tumulazione. Il Responsabile del Servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al responsabile del competente servizio chiunque esegua sui cadaveri operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 25. - Orario

- 1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Comune. L'orario è reso pubblico anche mediante avvisi affissi presso ciascun Cimitero comunale.
- 2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3) L'avviso di chiusura può essere dato a mezzo di segnale acustico e o visivo, 15 minuti prima della scadenza dell'orario in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
- 4) In occasione della Commemorazione dei defunti e di altre ricorrenze particolari il Comune può fissare speciali orari di apertura al pubblico dei Cimiteri. Il Comune provvede a dare ampia ed adeguata pubblicità di detti orari speciali.

Articolo 26. - Disciplina dell'ingresso

- 1) Nei cimiteri, di norma, si entra a piedi.
- 2) È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con la natura del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni dieci quando non siano accompagnati dagli adulti.
- 3) Per gravi e comprovati motivi di salute il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di entrare per visitare i sepolcri a mezzo di veicoli.
- 4) Alle uscite dei cancelli dei cimiteri urbani potranno essere installate delle telecamere collegate con i vigili urbani per controllare qualsiasi violazione che avvenga fuori degli orari consentiti.

Articolo 27. - Divieti speciali

- 1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare al di fuori delle funzioni, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

- c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del cimitero. Per i cortei e le operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei diretti interessati;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino ad operazioni cimiteriali da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal custode del cimitero;
 - m) esercitare qualsiasi attività commerciale.
- 2) Tutto quanto posto al di fuori degli spazi concessi/autorizzati verrà rimosso d'ufficio e gettato nei rifiuti.
 - 3) I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo non si sia in presenza di atti o comportamenti debitamente autorizzati.
 - 4) Chiunque tenga, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunci discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, è, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, se del caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 28. - Riti funebri

- 1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a grande affluenza di pubblico è dato preventivo avviso al Comune.

Articolo 29. - Epigrafi e ornamenti

- 1) Sulle sepolture possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati in base agli articoli 10-11-14 del presente regolamento.
- 2) Le epigrafi sono scritte in lingua italiana o in altra lingua purchè la traduzione del testo sia depositata agli atti del fascicolo (conservato anche in forma elettronica) relativo alla concessione cimiteriale.
- 3) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli o altri recipienti impropri.
- 4) È consentito il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che le medesime non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi

attigui.

Articolo 30. - Fiori e piante ornamentali

- 1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono sono tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi.
- 2) Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorose le sepolture saranno tolte o sradicate per la loro distruzione.
- 3) In tutti i cimiteri ha luogo nei periodi e con la cadenza opportuna la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 31. - Materiali ornamentali

- 1) Dai cimiteri sono tolti d'ufficio le lapidi, i copri tomba, e tutti quegli altri materiali ornamentali indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non più confacenti allo scopo per il quale sono state poste. Altresì, sono rimossi d'ufficio tutti i manufatti installati in difformità alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
- 2) Il Responsabile del Servizio dispone il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti quegli oggetti che fuoriescano dal perimetro delle sepolture o coprano le epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che non si addicano comunque all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- 3) Tali misure sono adottate previa diffida indirizzata ai diretti interessati, se noti, o affissa all'ingresso del Cimitero per un mese, con invito a ripristinare lo stato di buona manutenzione e decoro delle sepolture.
- 4) In caso di inadempienza, i lavori sono eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, sono recuperate coattivamente a norma di legge.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 32. - Disciplina delle concessioni

Per le sepolture private è concesso dal Comune l'uso di aree o di manufatti costruiti dallo stesso.

- 1) Concessione di aree:
 - a) Le aree sono concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
 - b) le aree concesse per l'inumazione, se previste dal piano regolatore cimiteriale, possono anche riguardare un sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
- 2) Concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, cellette ossario, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (cappelle, ecc.).
- 3) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- 4) Hanno diritto alla concessione di aree cimiteriali per tombe di famiglia e di manufatti costruiti dal Comune:
 - a) famigliari di salme attualmente tumulate o inumate nei cimiteri comunali;
 - b) famigliari di persone decedute, residenti in vita nel Comune;
 - c) coniuge in vita del defunto;
 - d) familiari di persone decedute fuori dal Comune o all'estero nati in S.Polo d'Enza o da genitori residenti a S.Polo d'Enza;

Relativamente ai manufatti costruiti dal Comune il diritto alla concessione è riservato ai cittadini di età superiore ad anni 65 unitamente al coniuge o al convivente, residenti in San Polo d'Enza o ai familiari di persona di età superiore ad anni 65 residente nel comune impossibilitata, per inabilità o non autosufficienza a richiedere la concessione.

- 5) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa a tempo determinato su bene soggetto al regime dei beni demaniali.
- 6) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'area o del manufatto dato in concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzabili od utilizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, concessionario;
 - d) il nominativo ed i dati dei defunti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione (sepulcro ereditario o familiare);
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta

- corresponsione della tariffa prevista;
- f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 33. - Durata delle concessioni

- 1) Le concessioni sono a tempo determinato.
- 2) La durata delle concessioni è la seguente:
 - a) in 99 anni per le aree e le cappelle;
 - b) in 45 anni per gli ossarietti, le nicchie e le urne cinerarie;
 - c) in 45 anni per i loculi costruiti dal Comune.
- 3) È consentito il rinnovo della concessione di aree per una sola volta e per un periodo di 45 anni con pagamento della tariffa corrente al 50%, per loculi e ossari il rinnovo è consentito per una sola volta e per un periodo di 20 anni con pagamento della tariffa corrente al 50%.
- 4) Restano ferme le concessioni già rilasciate in uso perpetuo, fatta salva tuttavia la possibilità di revoca nei casi disciplinati dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 34. - Versamento del canone di concessione

- 1) Il canone dovuto per il rilascio delle concessioni è corrisposto al momento della sottoscrizione dell'atto di concessione, o comunque entro i trenta giorni successivi.
- 2) In caso di ampliamento cimiteriale è facoltà del comune richiedere all'atto della prenotazione una caparra infruttifera. Qualora la disponibilità dei loculi all'interno dei cimiteri sia numericamente pari o inferiore a quindici, non saranno ammesse concessioni cimiteriali in assenza di feretro da tumulare.

Articolo 35. - Sanzioni per ritardato o omesso versamento

- 1) Il mancato versamento del canone, nei termini definiti all'art.34 comporta:
 - a) la decadenza della concessione se il manufatto è libero;
 - b) in caso il manufatto sia già occupato da salma il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito.

Articolo 36. - Sepulture private a tumulazioni pregresse

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' *õimmemorialeö*, quale presunzione *õjuris tantumö* della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Articolo 37. - Modalità di concessione

- 1) L'assegnazione avviene con il criterio della libera scelta, in relazione alla disponibilità dei posti.
- 2) Saranno a disposizione, fino ad esaurimento, due loculi e due ossari nella parte inferiore dello stabile, per persone decedute, che abbiano fra il coniuge, il convivente accertato o parenti in linea retta entro il primo grado una persona con gravi e permanenti difficoltà motorie.
- 3) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

- 4) In ogni caso di tumulazione di ossa o ceneri in loculo od ossario già in concessione, potrà essere prevista una tariffa, stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, per ogni cassetta ossario od urna cineraria aggiunta.
- 5) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità tese ad informare il massimo numero di utenti della disponibilità di dette aree e manufatti.
- 6) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 38. - Uso delle sepolture private per famiglie e collettività

- 1) Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del fondatore del sepolcro a quelle della sua famiglia ovvero agli aventi titolo fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- 2) La famiglia del fondatore del sepolcro è da intendersi composta dal coniuge, dal convivente accertato, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e loro coniugi e dai collaterali, ampliata agli affini, fino al sesto grado.
- 3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta e loro coniugi o convivente accertato il diritto alla tumulazione risulta implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
- 4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal fondatore del sepolcro con una apposita dichiarazione sostitutiva da presentare al Comune che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, concede il nulla osta. In caso di morte del fondatore la decisione sull'accesso al sepolcro viene assunta dal presente in vita più prossimo e più anziano di età.
- 5) I casi di convivenza accertata o con i titolari della concessione sono valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.
- 6) L'eventuale condizione di particolare benemerenzia acquisita nei confronti dei concessionari, è comprovata con apposita dichiarazione sostitutiva del fondatore del sepolcro depositata presso il Comune.
- 7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al fondatore del sepolcro in uno dei modi sopraesposti.
- 8) Il concessionario può fare uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 39. - Manutenzione, canone annuo, affrancazione

- 1) La manutenzione delle sepolture private spetta al concessionario, per le parti da lui costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritiene di prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
- 2) Nel caso di inadempienza, i lavori sono eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, sono recuperate coattivamente a norma di legge.

Articolo 40. - Costruzione dell'opera - Termini

- 1) Le concessioni in uso di aree per la costruzione di manufatti impegnano il concessionario alla

sollecita presentazione del progetto entro dodici mesi dalla sottoscrizione dell'atto concessorio, pena la decadenza.

- 2) Per motivi da valutare dal Responsabile del competente Servizio, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di dodici mesi.
- 3) Nel periodo transitorio, dalla data della concessione fino al completamento dei lavori, la manutenzione dell'area sarà comunque a completo carico del concessionario.
- 4) Con le modalità di cui al comma 6 dell'art. 32 del presente regolamento il Comune stabilisce un termine per la costruzione dell'opera.

CAPO II - DIVISIONI ó SUBENTRI ó RINUNCE

Articolo 41. - Divisione, Subentri

- 1) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- 2) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro sei mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 3) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato esclusivamente nei confronti delle persone titolate, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
- 4) La concessione viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Articolo 42. - Rinuncia a concessione di aree libere

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti mortali.
- 2) In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - a) per concessioni perpetue, in misura pari all'50% del valore dell'area al momento della rinuncia;
 - b) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari al 40% del valore dell'area al momento della rinuncia;
- 3) La rinuncia non è soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 43. - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la costruzione di manufatti, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti mortali.
- 2) In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti il rimborso di una somma:
 - a) per concessioni perpetue, in misura pari all'50% del valore dell'area al momento della rinuncia;
 - b) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari al 40% del valore dell'area al momento della rinuncia;
- 3) Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte del Comune, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
- 4) La rinuncia non è soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 44. - Rinuncia a concessione di manufatti costruiti dal Comune

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti mortali.
- 2) In ogni trasferimento di feretri, cassette ossario od urne cinerarie, per cui i loculi o gli ossari/cinerari ritornano nella libera disponibilità del comune, il concessionario avrà diritto ad un rimborso del prezzo pagato in misura del:
50% del valore del manufatto al momento della rinuncia per le concessioni perpetue,
40% del valore del manufatto al momento della rinuncia per le concessioni della durata di 45 anni
La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III - REVOCA ó DECADENZA - ESTINZIONE

Articolo 45. - Revoca

- 1) È in facoltà del Comune ritornare nella piena disponibilità di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune, previo accertamento dei relativi presupposti, ed è concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico dello stesso le spese per la traslazione delle spoglie mortali dalla vecchia alla nuova sepoltura.
- 3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune deve dar tempestiva notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo pretorio on line e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima del giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avviene anche in assenza del concessionario.

Articolo 46. - Decadenza

- 1) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
- 2) Oltre le ipotesi espressamente disciplinate dal presente regolamento, la decadenza della concessione è dichiarata:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- 3) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- 4) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

Articolo 47. - Provvedimenti conseguenti la decadenza

- 1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, ceneri e resti mortali rispettivamente in campo comune, cinerario comune od ossario comune.
- 2) Dopo di chè il Comune dispone per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 48. - Estinzione

- 1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto in materia di revoca.
- 2) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Articolo 49. - Accesso al cimitero

- 1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati si avvalgono dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta-
- 2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori devono accreditarsi nei modi e nei termini previsti da apposita deliberazione della Giunta Comunale devono munirsi di apposita autorizzazione quinquennale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
- 3) L'accreditamento è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che possano verificarsi durante i lavori, i cui massimali sono fissati nell'atto di Giunta Comunale di cui al comma 2.
- 4) È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 5) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
- 6) È facoltà del comune procedere alla sospensione temporanea, ovvero alla revoca delle autorizzazioni, previa ammonizione, per reiterati comportamenti non conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 50. - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- 1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal Comune.
- 2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 3) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 4) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 5) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Comune.
- 6) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 7) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, non è necessario presentare alcun progetto ma è sufficiente trasmettere apposita comunicazione al servizio competente indicando obbligatoriamente l'oggetto dei lavori, i tempi di realizzazione e l'impresa esecutrice (che dovrà essere accreditata nei termini dell'art. 49).

Articolo 51. - Recinzione aree - Materiali di scavo

- 1) Nella costruzione di tombe di famiglia o ereditarie, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2) È vietato occupare spazi attigui, senza il permesso del Comune.

- 3) I materiali di scavo e di rifiuto dovranno essere di volta in volta smaltiti nei termini di legge dalle imprese incaricate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno.

Articolo 52. - Responsabilità

- 1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- 2) Il Concessionario versa al comune, al momento del ritiro della concessione, l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse con tariffa stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

Articolo 53. - Introduzione e deposito di materiali

- 1) È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Comune. I mezzi debbono avere dimensione idonee alla capacità della viabilità interna al cimitero. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 2) È vietato attivare sull'area concessa lavori di sgrossamento dei materiali.
- 3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 54. - Orario di lavoro

- 1) L'orario di lavoro per le imprese all'interno dei Cimiteri è fissato dal Comune.
- 2) È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Comune.

Articolo 55 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e alla messa in sicurezza del cantiere.

Articolo 56 - Vigilanza sui lavori

- 1) Il Comune vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
- 2) Il Comune accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione delle sepolture.

TITOLO X - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 57 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri e ditte accreditate.

- 1) Il personale addetto ai Cimiteri e le ditte accreditate sono tenuti all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque acceda nei cimiteri.
- 2) Altresì sono tenuti:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso, corretto e di sostegno nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla natura del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3) Al personale dipendente del Comune addetto ai cimiteri è vietato:
 - d) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - e) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - f) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - g) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - h) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Articolo 58 - Mappa

- 1) Il Comune tiene un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, potrà essere tenuto anche con mezzi informatici.
- 2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
- 3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde una sepoltura cimiteriale.

Articolo 59 - Annotazioni in mappa

- 4) Sulla mappa tenuta con mezzi informatici viene annotata ogni sepoltura ed ogni modificazione o cessazione della stessa che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- 5) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento (opzionale);
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme (opzionale);
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) la data ed il numero, la natura e la durata della concessione;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o a traslazione di salme, resti mortali

o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 60 - Registro delle operazioni cimiteriali

- 1) I documenti di accompagnamento saranno trasmessi agli uffici comunali che provvederanno a conservarli in ordine cronologico e procederanno all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.
- 2) Il personale incaricato è tenuto ad aggiornare il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici

Articolo 61 - Scadenziario delle concessioni

- 1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2) Il Comune predispone entro il mese di novembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Articolo 62 - Efficacia ed entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento

- 1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano per quanto applicabili anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2) Per quanto non disciplinato e non in contrasto con il presente Regolamento continuano ad applicarsi le norme statali e regionali vigenti in materia.
- 3) Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria (dei cimiteri e dei servizi funebri) approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n.88 del 31.5.1982 e tutte le precedenti disposizioni e norme regolamentari comunali in contrasto con le norme del presente Regolamento sono abrogati.